Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968, n. **773.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 207, che reca modifiche al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,

n. 162, le ditte interessate devono presentare, tramite l'istituto di vigilanza competente per territorio, domanda in triplice copia, di cui una in bollo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere:

a) nome, cognome e data di nascita del richiedente ovvero la ragione o la denominazione sociale dell'impresa e il nome, cognome e la data di nascita del suo legale rappresentante;

b) la precisa ubicazione dello stabilimento, nonchè una cartina planimetrica dello stesso con scala 1:100;

c) una breve descrizione delle attrezzature disponibili per la lavorazione, la conservazione e la confezione del prodotto.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è concessa a tempo indeterminato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito di una relazione ispettiva di funzionari dell'istituto di vigilanza competente per territorio.

Da tale relazione deve risultare che lo stabilimento possiede:

1) per il rilascio della licenza di produzione:

a) locali e attrezzature dichiarati idonei dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962. n. 283:

b) attrezzatura di acetificazione tecnicamente adeguata alle necessità produttive dell'azienda;

c) attrezzatura di filtrazione tecnicamente idonea ad ottenere un prodotto limpido;

d) idonea attrezzatura di conservazione e di cantina;

2) per il rilascio della licenza di imbottigliamento:

a) locali ed attrezzature atte a garantire la perfetta pulizia delle bottiglie, previa macerazione quando si tratta di lavature a freddo, dichiarati idonei dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

b) un'adeguata attrezzatura di filtrazione;

c) attrezzatura meccanica per il riempimento e chiusura delle bottiglie.

Art. 3.

Il produttore di aceto, ottenuta l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, prima di procedere alla trasformazione del prodotto base, deve chiedere, con domanda redatta su carta da bollo, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, il prelevamento di campioni, onde vengano accertate mediante analisi la genuinità e le caratteristiche del prodotto stesso, nonchè l'aggiunta del rilevatore previsto dall'art. 2 della legge 6 aprile 1966, numero 207.

Il personale incaricato del prelevamento provvede al campionamento ed effettua il sigillamento dei recipienti ai sensi delle vigenti norme in materia di sequestro preventivo.

A seguito della comunicazione, da parte dell'istituto di vigilanza, della conformità del prodotto alle prescrizioni di legge e della indicazione della gradazione alcolica riscontrata, i produttori possono rimuovere i sigilli dai contenitori e procedere alle necessarie lavorazioni, previa annotazione dei quantitativi, per grado ettolitro, nei prescritti registri di produzione.

Le spese di analisi e quelle per il personale incaricato del prelevamento sono a carico delle ditte interessate, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La bolletta di accompagnamento di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, da usare nelle spedizioni di aceto nei casi previsti dall'art. 47 dello stesso decreto presidenziale, è composta da cinque parti, di cui una matrice e quattro figlie su fogli a ricalco sovrapposti, e deve essere compilata e sottoscritta dall'esercente lo stabilimento di produzione di aceto o, sotto la sua responsabilità, da persona a ciò delegata. Nella bolletta devono essere indicati, senza abrasioni o correzioni:

a) la ditta produttrice;

b) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;

c) la sede dello stabilimento ed il nome o ragione sociale della ditta cui il prodotto è destinato;

d) la quantità, la qualità, nonchè la gradazione di acidità del prodotto trasportato;

e) la data del rilascio della bolletta, il nominativo del trasportatore, l'ora in cui il trasporto ha inizio, lo itinerario, nonchè il tipo del mezzo di trasporto ed il numero della targa, quando questa esista;

f) gli estremi della autorizzazione ministeriale di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed è esente da qualsiasi tassa.

Le bollette annullate per qualsiasi motivo devono essere contrapposte alle ralative matrici.

Dei quattro esemplari della bolletta figlia, il primo deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, il secondo ed il terzo devono, a cura del compilatore, essere rispettivamente inviati, prima di iniziare il trasporto dell'aceto ed a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione ed a quello della circoscrizione di ricevimento del prodotto, il quarto deve essere allegato al registro di carico e scarico del produttore.

La bolletta che ha seguito il carico e quella allegata al registro di carico e scarico del produttore devono essere conservate rispettivamente dal destinatario e dal produttore per almeno due anni dalla data di emissione.

Art. 5.

I bollettari, contenenti numero 100 bollette di accompagnamento progressivamente numerate e conformi al modello *A*) allegato al presente regolamento, devono essere, prima dell'uso ed a cura degli interessati, fatti vidimare, foglio per foglio, dal segretario comunale o da un funzionario dell'ufficio delle imposte di consumo competenti per territorio.

I bollettari devono essere anch'essi numerati progressivamente e devono essere conservati presso lo stabilimento di produzione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di emissione dell'ultima bolletta di accompagnamento, nonchè esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Prima di iniziare il trasporto dell'aceto, ogni bolletta deve essere sottoposta al visto di uno dei funzionari di cui al primo comma, che provvede anche ad indicare la data e l'ora in cui il visto stesso viene apposto.

Art. 6.

I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, conformi al modello *B*) allegato al presente regolamento e da fornirsi dal Provveditorato generale dello Stato agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono costituiti da fascette di carta filigranata delle dimensioni di mm 20 × 150, recanti impressi a stampa, come dai tipi dell'allegato *B*):

1) lo stemma di Stato con la dicitura « aceto di vino » - Contrassegno di Stato;

2) l'indicazione della gradazione di acidità dello aceto;

3) l'indicazione del quantitativo di aceto;

4) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.

Le fascette sono di diverso colore.

I colori sono stabiliti come segue:

per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità fino a 7 gradi:

rosa-celeste-rosa-celeste per quello fino a litri 0,250;

verde-celeste-verde-celeste per quello fino a litri 0,500;

rosa-viola-rosa-viola per quello fino a litri 1;

celeste-viola-celeste-viola per quello fino a litri 2.

per i contrassegni riguardanti l'aceto con acidità superiore a 7 gradi:

rosa-celeste rosa-celeste-rosa-celeste per quello fino a litri 0,250;

verde-celeste-verde-celeste-verde-celeste per quello fino a litri 0,500;

rosa-viola-rosa-viola-rosa-viola per quello fino a litri 1;

celeste-viola-celeste-viola-celeste-viola per quello fino a 2 litri.

Sui contrassegni dell'aceto con acidità superiore ai gradi 7 è riportata anche, sotto l'indicazione del quantitativo, la espressione « ACIDITÀ SUPERIORE A GRADI 7 ».

Il Provveditorato generale dello Stato darà comunicazione alla competente Ragioneria regionale dello Stato per l'assunzione in carico dei contrassegni statali che fornirà agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

Il prezzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo precedente, è fissato in lire due, quattro e sei per recipienti aventi rispettivamente la capacità fino a litri 0,500 ovvero di litri 1 e di litri 2.

Art. 8.

I contrassegni statali di garanzia di cui all'art. 6 sono distribuiti, previa richiesta scritta in doppio esemplare, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento.

La richiesta deve essere corredata dalla quietanza della tesoreria provinciale comprovante il pagamento dell'importo corrispondente al valore dei contrassegni richiesti e deve altresì contenere gli estremi della quietanza stessa.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura annota sulle richieste i contrassegni consegnati di cui ritira regolare ricevuta. Sulle richieste stesse debbono altresì figurare la data ed il timbro dell'ufficio, nonchè la firma del funzionario addetto.

Dei due esemplari della richiesta, così annotati, uno viene conservato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura assieme alla ricevuta e l'altro viene consegnato al richiedente.

In un registro di carico e scarico, progressivamente numerato e vidimato foglio per foglio dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, l'esercente l'opificio di imbottigliamento di aceto deve annotare:

a) nella parte del carico, i contrassegni ricevuti con il loro numero e la relativa serie, allegandovi l'esemplare della richiesta fatta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

b) nella parte dello scarico i contrassegni applicati, con riferimento alle risultanze del registro di carico e scarico previsto per gli stabilimenti di imbottigliamento.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Per l'aceto proveniente dall'estero confezionato secondo le norme dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, l'importatore è tenuto ad apporre sui recipienti stessi i contrassegni statali di garanzia presso gli uffici doganali.

Art. 9.

Il movimento dei contrassegni di cui ai precedenti articoli viene tenuto in evidenza dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 624 e seguenti del relativo regolamento mediante il modello *C*) allegato al presente regolamento.

La spesa di stampa di tali contrassegni sarà imputata all'apposito capitolo n. 1453 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1968 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni devono affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, esercitavano la produzione e l'imbottigliamento di aceto possono continuare la loro attività fino alla comunicazione dell'esito della domanda di cui all'art. 1, purchè presentino la stessa entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

L'istituto di vigilanza, all'atto della ricezione della domanda, rilascia apposita ricevuta da esibirsi, su semplice richiesta, agli addetti alla vigilanza.

Fino a quando non sarà comunicato agli interessati l'esito della domanda di autorizzazione, sulle etichette dei recipienti e sui documenti accompagnatori della merce deve essere trascritta l'indicazione relativa al numero ed alla sigla della ricevuta di cui al comma precedente.

Coloro che, ai sensi degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono stati autorizzati, con decreto del Ministro per la agricoltura e per le foreste, a produrre ed imbottigliare aceto sono esonerati dal proporre la domanda di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 11.

Sono esenti dall'obbligo della bolletta di accompagnamento i trasporti di aceto confezionato nei recipienti previsti dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recanti le indicazioni stabilite dall'art. 45 dello stesso decreto presidenziale n. 162 e muniti del contrassegno statale di garanzia.

Art. 12.

Fino a quando gli ispettorati provinciali dell'agricoltura non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti di cui all'articolo precedente contenenti aceto devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

L'esenzione di cui all'articolo precedente si applica anche alle confezioni di cui al precedente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — PRETI
— ANDREOTTI — REALE
— COLOMBO — MARIOTTI

Visto: *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 91. — GRECO

MOD. A

BOLLETTA MADRE

BOLLETTA ACCOMPAGNAMENTO ACETO DI VINO
(art. 44 D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162)

Timbro dell'ufficio e firma leggibile del vidimante

Bollettario n. . . . .
Bolletta n. . . . .
Emessa il . . . .
alle ore . . . .

Dall'acetificio . . . .
sito nel comune di . . . . . (prov. . . . .), via . . . .
per la ditta . . . .
con stabilimento di . . . .
sito nel comune di . . . .
provincia . . . . via. . . . .
Il trasporto dell'aceto viene effettuato dal sig. . . . .
il giorno . . . . . del mese di . . . . anno . . . .
con inizio alle ore . . . . con il seguente itinerario . . . .
. . . . con mezzo di trasporto . . . . targato . . . . . .

MERCI TRASPORTATE

N. d'ord.	Tipo del recipiente	Numero dei recipienti	Tipo dell'aceto	Grado di acidità	Quantità	
					ettolitri	litri
Totale dei recipienti .			TOTALE . . .			

Totale aceto trasportato (in lettere)
. . . .

SPEDITORE (firma leggibile)

TRASPORTATORE (firma leggibile)

Visto:
Data:
Ora:
Firma del funzionario e timbro dell'ufficio

N.B. — Esemplare della bolletta che resta allegato al bollettario.

FIGLIA I Mod *A*

BOLLETTA ACCOMPAGNAMENTO ACETO DI VINO

(art 44 D.P.R. 12 febbraio 1965, n 162)

Timbro dell'ufficio e firma leggibile del vidimante

Bollettario n . . . .
Bolletta n . . . .

Dall'acetificio . . . .
sito nel comune di . . . . (prov . . . .), via . . . .
per la ditta . . . .
con stabilimento di . . . .
sito nel comune di . . . .
provincia . . . . via. . . . .

Il trasporto dell'aceto viene effettuato dal sig . . . .
il giorno . . . . del mese di . . . . anno . . . .
con inizio alle ore . . . . con il seguente itinerario . . . .
. . . . con mezzo di trasporto . . . . targato . . . . .

MERCI TRASPORTATE

N. d'ord.	Tipo del recipiente	Numero dei recipienti	Tipo dell'aceto	Grado di acidità	Quantità ettolitri	Quantità litri
Totale dei recipienti .				Totale . . .		

Totale aceto trasportato (in lettere)
. . . .

SPEDITORE (firma leggibile) TRASPORTATORE (firma leggibile)

Visto
Data:
Ora:
Firma del funzionario e timbro dell'ufficio

N.B. — Esemplare della bolletta che deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario

FIGLIA II Mod *A*

BOLLETTA ACCOMPAGNAMENTO ACETO DI VINO

(art 44 D.P.R 12 febbraio 1965, n 162)

Timbro dell'ufficio e firma leggibile del vidimante

Bollettario n . . . .
Bolletta n . . . .
Emessa il . . . .
alle ore . . . .

Dall'acetificio . . . .
sito nel comune di . . . . (prov . . . .), via . . . .
per la ditta . . . .
con stabilimento di . . . .
sito nel comune di . . . .
provincia . . . . via. . . . .

Il trasporto dell'aceto viene effettuato dal sig . . . .
il giorno . . . . del mese di . . . . anno . . . .
con inizio alle ore . . . . con il seguente itinerario . . . .
. . . . con mezzo di trasporto . . . . targato . . . . .

MERCI TRASPORTATE

N. d'ord.	Tipo del recipiente	Numero dei recipienti	Tipo dell'aceto	Grado di acidità	Quantità ettolitri	Quantità litri
Totale dei recipienti .				Totale . . .		

Totale aceto trasportato (in lettere)
. . . .

SPEDITORE (firma leggibile) TRASPORTATORE (firma leggibile)

Visto
Data:
Ora:
Firma del funzionario e timbro dell'ufficio

N.B. — Esemplare della bolletta che deve essere inviato dal compilatore a mezzo lettera raccomandata prima di iniziare il trasporto dell'aceto all'istituto di vigilanza del Ministero agricoltura e foreste competente nel territorio della ditta produttrice.

FIGLIA III — MOD A

BOLLETTA ACCOMPAGNAMENTO ACETO DI VINO

(art. 44 D.P.R. 12 febbraio 1965, n 162)

Timbro dell'ufficio e firma leggibile del vidimante

Bollettario n. . . . .

Bolletta n. . . . .

Emessa il . . . .

alle ore . . . .

Dall'acetificio . . . .
sito nel comune di . . . . (prov . . . .), via . . . .
per la ditta . . . .
con stabilimento di . . . .
sito nel comune di . . . .
provincia . . . . via. . . . .

Il trasporto dell'aceto viene effettuato dal sig . . . .
il giorno . . . . . . del mese di . . . . anno . . . .
con inizio alle ore . . . . con il seguente itinerario . . . .
. . . . con mezzo di trasporto . . . . targato . . . . . .

MERCI TRASPORTATE

N. d'ord.	Tipo del recipiente	Numero dei recipienti	Tipo dell'aceto	Grado di acidità	Quantità ettolitri	Quantità litri
Totale dei recipienti				TOTALE . . .		

Totale aceto trasportato (in lettere)
. . . .

SPEDITORE (firma leggibile) — TRASPORTATORE (firma leggibile)

Visto
Data:
Ora:
Firma del funzionario e timbro dell'ufficio

N.B. — Esemplare della bolletta che deve essere inviato dal compilatore a mezzo lettera raccomandata prima di iniziare il trasporto dell'aceto all'Istituto di vigilanza del Ministero agricoltura e foreste competente nel territorio della ditta ricevente.

FIGLIA IV — MOD A

BOLLETTA ACCOMPAGNAMENTO ACETO DI VINO

(art. 44 D.P.R. 12 febbraio 1965, n 162)

Timbro dell'ufficio e firma leggibile del vidimante

Bollettario n . . . .

Bolletta n. . . . .

Dall'acetificio . . . .
sito nel comune di . . . . . . (prov . . . . . .), via . . . .
per la ditta . . . .
con stabilimento di . . . .
sito nel comune di . . . .
provincia . . . . via. . . . . . .

Il trasporto dell'aceto viene effettuato dal sig . . . .
il giorno . . . . del mese di . . . . anno . . . .
con inizio alle ore . . . . con il seguente itinerario . . . .
. . . . con mezzo di trasporto . . . . targato . . . . .

MERCI TRASPORTATE

N. d'ord.	Tipo del recipiente	Numero dei recipienti	Tipo dell'aceto	Grado di acidità	Quantità ettolitri	Quantità litri
Totale dei recipienti .				TOTALE . . .		

Totale aceto trasportato (in lettere)
. . . .

SPEDITORE (firma leggibile) — TRASPORTATORE (firma leggibile)

Visto
Data:
Ora:
Firma del funzionario e timbro dell'ufficio

N.B. — Esemplare della bolletta che deve essere allegato al registro di carico e scarico del produttore

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

ALLEGATO MOD B

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

MOD. *C*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

CONTO GIUDIZIALE

DEI CONTRASSEGNI STATALI DI GARANZIA PER RECIPIENTI CONTENENTI ACETO DI VINO RESO DAL (1)..............................

DI ....

Per l'Esercizio 19.......

AVVERTENZE

Il presente conto giudiziale dovrà essere trasmesso dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura alla ragioneria provinciale dello Stato non oltre il 30 marzo.

Saranno uniti al conto giudiziale i documenti di cui alle colonne 2 e 3 dello scarico, nonchè una copia del conto stesso limitatamente al riepilogo del movimento dei contrassegni durante l'esercizio riportato all'ultima pagina del presente stampato.

---

(1) Consegnatario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura oppure: capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

N. d'ordine	CARICO												Annotazioni
	Documento che giustifica il carico (buono di carico o altro) (1)		NUMERO DEI CONTRASSEGNI ASSUNTI IN CARICO PER RECIPIENTI CONTENENTI									IMPORTO COMPLESSIVO	
			Aceto con acidità fino a gradi 7				Aceto con acidità superiore a gradi 7				Quantità complessiva		
	N.	Data	da litri 0,250 N.	da litri 0,500 N.	da litri 1 N.	da litri 2 N.	da litri 0,250 N.	da litri 0,500 N.	da litri 1 N.	da litri 2 N.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rimanenza al 31 dicembre 19.....													
TOTALE . . .													

(1) I documenti diversi dal buono di carico saranno specificati.

RIEPILOGO MOVIMENTO CONTRASSEGNI DURANTE L'ESERCIZIO 19 ......

	NUMERO DEI CONTRASSEGNI PER RECIPIENTI CONTENENTI									
	Aceto con acidità fino a gradi 7				Aceto con acidità superiore a gradi 7				Quantità complessiva	IMPORTO COMPLESSIVO
	da litri 0,250	da litri 0,500	da litri 1	da litri 2	da litri 0,250	da litri 0,500	da litri 1	da litri 2		
Rimanenza al 31 *dicembre* 19 .										
Assunti in carico durante l'esercizio										
TOTALE CARICO . . .										
Scaricati durante l'esercizio . .										
Rimanenza al 31 *dicembre* 19 .										

Totale valore contrassegni scaricati durante l'esercizio . . . . L. ....

Ammontare dei versamenti effettuati in tesoreria . . . . L. ....

Differenze { in più . . . . L. ....
in meno . . . . L. ....

Fatto a . . . ., addì . . . . 19 . . . .

Verificata la rimanenza al 31 dicembre 19 . . ., corrisponde a quella sopradescritta.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA
. . . .

IL CONSEGNATARIO (1)
. . . .

(1) Firma intelligibile (cognome, nome e qualifica).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **774.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari di scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Economia politica (progredito);

Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;

Diritto parlamentare;

Diritto diplomatico e consolare;

Scienza della politica;

Metodologia delle scienze sociali;

Economia internazionale;

Ordinamenti e istituzioni dei paesi africani;

Antropologia culturale;

Storia della Germania moderna e contemporanea;

Storia degli Stati Uniti d'America.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **775.**

Erezione in ente morale della « Fondazione per l'assistenza alle famiglie dei lavoratori migranti », con sede in Roma.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la « Fondazione per l'assistenza alle famiglie dei lavoratori migranti », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **776.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Corinaldo.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Corinaldo (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Norme per la concessione di contributi dello Stato per le operazioni di ammasso volontario delle patate di produzione 1967, nella zona dell'altopiano silano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle patate di produzione 1967 per favorirne la regolare immissione sul mercato e per facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, tra l'altro disposizioni circa la concessione di un contributo statale nelle spese complessive di gestione dell'ammasso, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza per conto dell'Associazione produttori patate altopiano silano, con sede in Cosenza, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario delle patate di produzione 1967;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti ;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle patate di produzione 1967, entro il limite complessivo di 85 mila quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle patate verrà effettuato dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza nelle zone dell'altopiano silano.

Al conferimento possono partecipare sia i soci dell'Associazione produttori patate dell'altopiano silano che produttori singoli ed associati delle predette zone. L'ente gestore potrà anche utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè le attrezzature stesse vengano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, saranno stabilite con apposito regolamento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi al Consorzio agrario provinciale di Cosenza:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle patate di produzione 1967 fino alla misura massima del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 5 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo di L. 60 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 60 milioni di lire.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le patate all'ammasso sarà corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 1.500 per quintale.

Il finanziamento per la corresponsione dovrà essere assicurato dal Consorzio agrario provinciale di Cosenza, mediante convenzioni con gli istituti di credito, il cui schema tipo dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, il Consorzio agrario provinciale di Cosenza deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite la commissione di cui al successivo art. 6:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti fino alla presentazione della domanda di liquidazione;

3) elementi necessari per stabilire il costo proquintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, eventuali spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti industriali di trasformazione, ecc.);

4) estratti conto rilasciati dagli istituti finanziatori comprovanti l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

5) elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di patate da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di conferimento. Tali elenchi debbono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 6;

6) elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con la indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differito, precisandone in quest'ultimo caso il periodo;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 6, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

E' istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Cosenza designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

un rappresentante degli istituti finanziatori della gestione e due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine della applicazione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente articolo 2;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili esprimendo il proprio parere sugli elementi che l'ente gestore presenterà per la determinazione del costo unitario della gestione;

e) esaminare il rendiconto finale della gestione dell'ammasso volontario ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione medesima.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto, saranno indicati i quantitativi di patate conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di L. 60 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1968
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 94

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Norme per la concessione di un contributo dello Stato nelle spese di gestione della raccolta del latte di produzione 1967 effettuata dalla cooperativa « Lattestense » di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente disposizioni atte a promuovere iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici mediante la concessione ad enti ed associazioni agricole di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti, nonchè contributi nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della società cooperativa « Lattestense » Consorzio provinciale produttori latte di Ferrara, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della succitata legge n. 910, la concessione di un concorso negli interessi relativi alla corresponsione degli acconti agli agricoltori soci conferenti, nonchè un contributo nelle spese complessive di gestione per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1967;

Considerata l'opportunità di concedere il contributo solamente nelle spese complessive di gestione per il periodo sopraindicato;

Ritenuto che il consorzio richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e trasformazione del latte in prodotti caseari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio provinciale produttori latte di Ferrara « Lattestense » intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo nelle spese complessive di gestione, onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967, conferito dai propri soci e la sua trasformazione in prodotti caseari.

Art. 2.

E' concesso al Consorzio provinciale produttori latte di Ferrara « Lattestense » un contributo fino alla misura massima del 35 % delle spese complessive di gestione. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di L. 80 milioni. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale, in relazione all'entità delle effettive spese di raccolta e lavorazione del prodotto, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro il suindicato limite di spesa di L. 80 milioni.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato agrario provinciale di Ferrara una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Ferrara che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla propria amministrazione,

da un rappresentante del consorzio « Lattestense »;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Ferrara su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il Consorzio provinciale produttori di latte di Ferrara « Lattestense » in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra il detto consorzio ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e valutazione del prodotto conferito;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 4.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio provinciale produttori latte di Ferrara « Lattestense » deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa dell'attività esplicata e dei risultati conseguiti;

3) elementi necessari a stabilire il costo per quintale delle spese di gestione (raccolta, conservazione, assicurazione, trasformazione, vendita e spese generali di amministrazione);

4) elenco nominativo dei soci contenente l'indicazione del quantitativo del latte da ciascuno conferito e lo importo pagato;

5) elenco quantitativo delle diverse qualità dei prodotti ottenuti con la trasformazione del latte con l'indicazione del relativo controvalore;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante del consorzio attesti sotto la sua personale responsabilità l'ammontare dei prestiti ottenuti ai sensi dello art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui allo art. 3, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezione e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

A chiusura della gestione il suddetto consorzio dovrà presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, accompagnato dal parere espresso dalla commissione provinciale di cui al precedente art. 4, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito, gli acconti corrisposti, i prodotti ottenuti dalla lavorazione, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua ripartizione a favore dei soci conferenti.

Art. 7.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di lire 80 milioni per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1968
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 57

(6438)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 28 gennaio 1968, con la quale il consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), ha chiesto la messa in liquidazione dell'ente;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLO[illegible]

(6703)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 606 del 31 maggio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che l'avv. Vincenzo Notarianni è stato eletto sindaco del comune di Nicastro, in sostituzione del prof. Francesco Bevilacqua;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il prof. Francesco Bevilacqua con l'avv. Vincenzo Notarianni;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Vincenzo Notarianni è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Nicastro, del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del prof. Francesco Bevilacqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Approvazione della delibera adottata il 22 dicembre 1967 dal consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, concernente la proroga del tempo utile per la presentazione delle domande di riscatto dei servizi e dei periodi pre-ruolo dei dipendenti statali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1966, portante l'approvazione della delibera adottata il 28 giugno 1966 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in ordine alle tabelle dei coefficienti attuariali e alle rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368;

Vista la delibera adottata dal consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nella seduta del 22 dicembre 1967, concernente la modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1966, che considerava pervenute in tempo utile le domande di riscatto dei servizi e dei periodi pre-ruolo giunte all'ente entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto 4 luglio 1966, avvenuta nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 22 dicembre 1967, concernente la sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1966, modificato nel senso di prorogare di 6 mesi (dal 25 gennaio al 25 luglio 1968) il termine utile per la presentazione all'ENPAS delle domande di riscatto dei servizi e dei periodi pre-ruolo dei dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sede, addì 19 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

Estratto del verbale della seduta del giorno 22 dicembre 1967, ore 9

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Varie:

Riscatti: proposta di modifica al decreto ministeriale 4 luglio 1966.

Sono presenti alla seduta:

il presidente, on. prof. Palmiro Foresi;

il vice presidente, dott. Silvio Benvenuto;

i consiglieri Albanese, Altarelli, Campanella, Colapinto, Armati, Ghezzi, Janni, Jemma, Mezzacapo, Pagella, Passacantilli, Pinnarò, Prestipino, Stallone, Tagliamonte e Vetere, nonchè il direttore generale r. avv. Natale Spina.

Assistono alla seduta il presidente del collegio sindacale Mazzetti e i sindaci Ascenzi, Brogi, Cossu e D'Amato.

Assenti giustificati i consiglieri Cerza, De Leoni, Giannelli e il sindaco Dainelli.

Segretario il dott. Alfredo Giuliano.

(*Omissis*).

2) Varie:

Riscatti: proposta di modifica al decreto ministeriale 4 luglio 1966.

(*Omissis*).

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del direttore generale r.

Delibera

di modificare e sostituire l'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1966, con il seguente articolo:

« Le domande di riscatto debbono pervenire all'ENPAS debitamente istruite, entro dodici mesi dalla data della loro presentazione all'amministrazione statale competente. Comunque si considerano pervenute in tempo utile le domande che giungeranno all'ENPAS entro il 25 luglio 1968 ».

Esauriti gli argomenti iscritti all'o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 9,30.

Il presidente: FORESI

Il segretario: GIULIANO

(6797)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Inclusione del comune di Aulla tra quelli compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano del Magra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, col quale, tra l'altro, venne delimitato, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del Magra secondo la corografia 1:100.000 ad esso allegata;

Considerato che il comune di Aulla (Massa Carrara), una porzione del cui territorio è situata a quota superiore ai 300 m. l. m., non venne incluso per errore tra i comuni della provincia di Massa Carrara compresi in detto bacino ed indicati alla lettera *B*) dell'art. 2 di detto decreto:

Visto il rapporto della sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Genova 20 dicembre 1967, n. 1966;

Visto il testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Decreta:

L'art. 2, lettera *B*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, citato nelle premesse, è modificato nel senso che, dei comuni della provincia di Massa Carrara compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano del Magra fa parte anche quello di Aulla.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 109/8-4/A del 6 giugno 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che il sig. Giorgio Tombari è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, in sostituzione del cav. uff. Giovanni Di Bari;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, il cav. uff. Giovanni Di Bari con il sig. Giorgio Tombari;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giorgio Tombari è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione del cav. uff. Giovanni Di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6441)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1617, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera n. 1332 del 20 maggio c.a., con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il dottor Francesco Biancolella, quale proprio rappresentante, in seno al predetto collegio, in sostituzione del professor Dante Gaeta;

Decreta:

Il dott. Francesco Biancolella è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, in sostituzione del prof. Dante Gaeta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6428)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 24 giugno 1967, n. 245, con la quale l'amministrazione provinciale di Caserta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Casagiove-Ercole » che collega le provinciali « San Leucio-Ercole-Casagiove » e « San Leucio-Casagiove-San Prisco » (km. 0,750);

Visto il voto 12 marzo 1968, n. 338, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Casagiove-Ercole » che collega le provinciali « San Leucio-Ercole-Casagiove » e « San Leucio-Casagiove-San Prisco » (km. 0,750) in provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(6407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3900 in data 4 giugno 1968 il dott. Vittorio Martuscelli e l'avv. Giovanni Alfano sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

(6581)

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della procia di Chieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3911 in data 4 giugno 1968 il dott. Palmerindo Roselli è stato confermato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti e il sig. Gianfranco Fiumarola è stato nominato vice presidente dell'ente stesso.

(6582)

Proroga della gestione commissariale dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4421 in data 20 giugno 1968, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1968, la gestione straordinaria dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1968.

(6583)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Gaeta

Con decreto 18 giugno 1968 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dello immobile distinto nel catasto terreni del comune di Gaeta (Latina) con il mappale A.D. del foglio S.U. della superficie di mq. 568.

(6551)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.302.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6751)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Amato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.286.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6752)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.550.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6753)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.130.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6754)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.896.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6755)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.393.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6756)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.579.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6757)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.287.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6758)

Autorizzazione al comune di S. Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di S. Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.589.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6759)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di S. Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.811.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6760)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.377.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6761)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.372.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6762)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1968, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.512.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 12 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	622,50	622,53	622,58	622,55	622,12	622,55	622,58	622,60	622,60
$ Can.	578,90	579,30	579,25	579,10	579 —	579,57	579,10	579,10	578,90	578,90
Fr. Sv.	144,91	144,80	144,8750	144,865	144,80	144,78	144,86	144,865	144,91	144,85
Kr. D.	82,98	82,97	83 —	82,935	83,10	82,96	82,94	82,935	82,98	82,98
Kr. N.	87,16	87,175	87,18	87,165	87,10	87,04	87,1650	87,165	87,16	87,16
Kr. Sv.	120,43	120,41	120,50	120,495	120,30	120,33	120,47	120,495	120,43	120,43
Fol.	171,98	171,87	171,90	171,905	171,80	171,87	171,89	171,905	171,98	171,9[illegible]
Fr. B.	12,45	12,45	12,4450	12,4435	12,45	12,02	12,44	12,4435	12,45	12,45
Franco francese	125,23	125,25	125,15	125,18	125,20	125,08	125,16	155,18	125,23	125,18
Lst.	1488,25	1488,20	1488 —	1488 —	1488 —	1485,02	1488 —	1488 —	1486,35	1488 —
Dm. occ.	155,33	155,22	155,20	155,27	155,10	155,53	155,20	155,27	155,33	155,23
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,1250	24,10	24,03	24,1290	24,1250	24,12	24,12
Escudo Port.	21,77	21,78	21,75	21,77	21,80	21,68	21,7750	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,936	8,90	8,88	8,9275	8,936	8,93	8,93

Media dei titoli del 12 luglio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,375
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,565
1 Dollaro canadese	579,10
1 Franco svizzero	144,862
1 Corona danese	82,937
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,482
1 Fiorino olandese	171,897
1 Franco belga	12,442
1 Franco francese	125,17
1 Lira sterlina	1488 —
1 Marco germanico	155,235
1 Scellino austriaco	24,127
1 Escudo Port.	21,772
1 Peseta Sp.	8,932

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 giugno 1968 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone

Il comm. Vittorio Mezzano è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), ed i signori rag. Andrea Majrone, rag. Ugo Ceria e Pietro Bartolomeo Piazza sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6704)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Talamona, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Talamona, da parte della Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sondrio ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Talamona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 31 marzo 1968 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sondrio, e della Cassa rurale ed artigiana di Talamona, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede legale in Talamona;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Talamona, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della citata Banca popolare di Sondrio;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Talamona, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede legale in Talamona, da parte della Banca popolare di Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Sondrio;

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Talamona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6548)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. serv, aut. s.p.e. Calò Gregorio, presidente;
col. servizio aut. s.p.e. Favaloro Mario, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. Santulli Francesco, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. t.S.G. Formosa Amedeo, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. Fiorani Dante, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. Angeletti Ferdinando, membro supplente;
ten. col. serv. aut. s.p.e. t.S.G. Ricci Michele, membro supplente;
direttore di. sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 296

(6398)

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in s. p. ed ai sergenti maggiori in s. p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente

effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza) di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. commissario «a disp.» Benedetti Flavio, presidente;
col. sussistenza s.p.e., Marcianò Donato, membro;
ten. col. commissario s.p.e., Pasqua Di Bisceglie Benedetto, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e. Silvestri Rinaldo, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e., Niro Michele, membro;
ten. col. sussistenza s.p.e. Catuogno Eduino, membro supplente;
ten. col. sussistenza s.p.e. Bucciero Mario, membro supplente;
direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 293

(6396)

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione indetto con decreto ministeriale indicato nelle premesse, è così composta:

magg. gen. amm.ne in spe., Anaclerio Domenico, presidente;
col. amm.ne in spe., Pastorello G. Battista, membro;
t. col. amm.ne t.S.G. in spe., Buffolano Alfredo, membro;
t. col. amm.ne in spe., Astuto Sebastiano, membro;
t. col. amm.ne in spe., Scigliano Francesco, membro;
t. col. amm.ne in spe., Dellino Luciano, membro supplente;
t. col. amm.ne in spe., Bonajuto Salvatore, membro supplente;
direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1968
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 294

(6394)

Nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114 Difesa, foglio n. 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. servizio aut. s.p.e. De Nardis Flavio, presidente;
col. servizio aut. s.p.e. Calabresi Arnaldo, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. Anticoli Borza Cesare, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. t.S.G. Fuggiano Mario, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. t.S.G. Comanducci Alberto, membro;
ten. col. servizio aut. s.p.e. t.S.G. Pascucci Renato, membro supplente;
ten. col. servizio aut. sp.e. Forcignanò Salvatore, membro supplente;
consigliere di 3ª classe Faranda dott. Roberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1968
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 295

(6399)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1968, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 313, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali), bandito con il decreto ministeriale 29 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1967, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159;
Vista la comunicazione in data 9 maggio 1968, con la quale il prof. Vincenzo Bellucci, ordinario di economia ed estimo forestale presso l'Università degli studi di Firenze, nominato membro della commissione esaminatrice di cui sopra, rappresenta l'impossibilità di esercitare il suo mandato per motivi di salute;

Attesa quindi la necessità di dovere provvedere alla sua sostituzione in seno alla commissione medesima;

Decreta:

Il prof. Cesare Volpini, libero docente in economia ed estimo forestale, incaricato dell'insegnamento presso l'Università degli studi di Parma, viene nominato membro della commissione esaminatrice di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Vincenzo Bellucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1968
Registro n. 7 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 83.

(6448)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967, registro n. 3, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1967, registro n. 11, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1968, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il decreto in data 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1967, registro n. 11, foglio n. 163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1968, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione medesima;

Visto il decreto in data 22 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1968, con il quale si è provveduto alla sostituzione del segretario della commissione stessa;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 2, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della commissione esaminatrice;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1968, registro n. 3, foglio n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1968, con il quale si è provveduto alla sostituzione del segretario della commissione predetta;

Vista la lettera in data 10 maggio 1968, con la quale il dottor Marcello Carlucci, componente della commissione giudicatrice, si è dimesso dall'incarico per motivi di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Francesco Serra, ispettore generale amministrativo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Marcello Carlucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 13 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1968
Registro n. 6, *foglio n.* 352.

(6466)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova - carriera di concetto - negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico a quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova — carriera di concetto — negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 46, foglio n. 48, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 15 luglio 1967, avranno luogo in Milano, presso l'istituto tecnico industriale « G. Feltrinelli », piazza T. L. Caro n. 8, nei giorni 25, 26 e 27 luglio 1968, con inizio alle ore 9.

(6812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva — ruolo amministrativo e di propaganda — dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968, avranno luogo in Roma presso la sala delle conferenze della stazione delle ferrovie dello Stato, via Giolitti, 34 (ultimo piano), nei giorni 15, 16 e 17 luglio 1968 alle ore 8.

(6813)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, le cui prove scritte avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1968;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Albisinni avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Storace avv. Luigi, membro del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma;
Sammarco dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Segretario:

Dipace dott. Michele, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Per quanto attiene la spesa relativa alle prestazioni della commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, mentre si pone a carico dello stesso capitolo la spesa presunta di L. 70.000 per gettoni di presenza al personale di assistenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 24 maggio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Registro n. 4, *foglio n.* 234

(6304)

Diario della prova scritta del concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esame a dieci posti di dattilografo in prova, indetto con il decreto summenzionato, avrà luogo *in Roma, il giorno 9 dicembre 1968 con inizio alle ore 9* nel palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 giugno 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(6306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria del concorso al posto di medico coadiutore presso la divisione igiene e sanità del comune di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del posto di medico coadiutore presso la divisione igiene e sanità del comune di Ravenna, bandito con decreto n. 3523 del 26 giugno 1967 dal medico provinciale di Ravenna;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cenni Paolo punti 145,244 su 200
2. Bacchilega Marisa » 134,665 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Ravenna, addì 24 giugno 1968

Il medico provinciale: MAULUCCI

(6557)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4173 del 10 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 31 novembre 1966;
Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Giffone, Scido e Caulonia;
Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Carbone Rocco: Giffone 1ª condotta;
2) Morabito Domenico: Scido Centro;
3) Schiera Salvatore: Caulonia S. Nicola.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 26 giugno 1968

Il medico provinciale: LANIA

(6591)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.